

REP. 133/2025
del 24/09/2025

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (C.F. 90236940731), di seguito denominata Asset, con sede in Bari, via Gentile, 52, Bari - 70126, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Raffaele Sannicandro,

e

l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia (C.F. 80023790738) con sede legale in Taranto, Vicolo Civico – Rampa Pantaleo, 6, 74123, rappresentata dal Presidente, prof. Aldo Siciliano,

Di seguito individuate come le "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», art. 112, co. 9, prevede la possibilità di stipulare accordi tra gli enti pubblici interessati e le associazioni culturali e di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- **L'Asset - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio**, è organismo tecnico operativo a supporto della Regione Puglia per la definizione e la gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia, il paesaggio e il patrimonio culturale. Asset è un engineering pubblica, che si occupa di pianificazione strategica, programmazione integrata, progettazione e attuazione di opere pubbliche. Inoltre, l'Agenzia ha redatto e coordina il Piano strategico "Taranto futuro prossimo", attivato con la legge regionale n.2 del 25 gennaio 2018, promosso dalla

Regione Puglia. Il piano è finalizzato alla pianificazione e alla programmazione dello sviluppo sostenibile del territorio tarantino attraverso un approccio multidisciplinare e la condivisione di una visione di sviluppo di medio e lungo termine, mediante azioni integrate, orientate al risanamento ambientale, alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile, alla diversificazione economica e produttiva, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il piano strategico "Taranto Futuro Prossimo" individua la cultura come uno dei temi strategici centrali per lo sviluppo sostenibile di Taranto;

- **L'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia**, è un'associazione culturale senza fini di lucro che per statuto opera dal 1979 a fini esclusivamente di promozione culturale. Tra le attività dell'Istituto rientrano: la promozione degli studi sulla storia e l'archeologia della Magna Grecia in tutti i suoi aspetti, dall'età precoloniale alla bizantina e così nelle forme proprie del mondo coloniale come di quello indigeno; l'organizzazione dei convegni annuali e degli incontri di studio su temi concernenti la Magna Grecia; la pubblicazione di saggi e di ricerche originali e di ogni opera che contribuisca alla conoscenza scientifica della Magna Grecia; l'implementazione di una biblioteca specializzata e di un centro di studi;

CONSIDERATO CHE:

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., una Convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive che dovessero eventualmente maturare e che verranno definiti in successivi disciplinari attuativi;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, **tra l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia e ASSET**, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; la Convenzione risponde all'esigenza di promozione e valorizzazione dell'identità e dell'eredità culturale della Regione Puglia e del territorio tarantino in ottica mediterranea;
- i due soggetti sottoscrittori non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia **l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia**, sia **ASSET Puglia**, non offrono beni e servizi sul mercato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Le Parti, sulla base delle reciproche competenze ed esperienze, si propongono di collaborare al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo è finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione, divulgazione e all'organizzazione di attività culturali.

2. Le Parti intendono, con il presente Protocollo, attivare una collaborazione volta alla promozione e valorizzazione dell'identità e dell'eredità culturale della Regione Puglia e del territorio tarantino in ottica mediterranea. Ciò anche attraverso attività di divulgazione della cultura, quali l'organizzazione di mostre, convegni e giornate di studi, ivi compresi gli incontri congiunti preparatori al tema del Convegno.

3. Le Parti si riservano di rimandare a futuri eventuali accordi attuativi del presente Protocollo la disciplina di specifiche attività da svolgersi in maniera congiunta.

Articolo 3

Durata, integrazioni, modifiche ed efficacia del Protocollo d'intesa

1. Il presente Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per la durata di anni tre, ferme le facoltà di recesso, risoluzione e revoca ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e del presente Accordo.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione mediante semplice scambio di lettere di conferma tra i due Enti pubblici ovvero tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi, al fine di completare le attività avviate.

3. È fatta salva la possibilità di promuovere, su richiesta scritta e motivata da parte dei soggetti sottoscrittori, le modifiche che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti argomentazioni afferenti all'oggetto del presente Protocollo.

4. Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti della presente Convenzione può essere apportata con il consenso unanime delle parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.

Articolo 4

Comunicazione del progetto

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle attività e iniziative comuni, attraverso una strategia coordinata anche basata sull'uso di loghi.

2. In particolare, i loghi delle Parti, previa intesa tra le stesse, potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo per promuovere i risultati raggiunti nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione.

Articolo 5

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali*; dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento*

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7

Controversie

1. Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere nel modo sopra enunciato un accordo, per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e all'interpretazione del presente Protocollo sarà competente il foro individuato dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8

Norme finali

1. La presente Convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

3. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

4. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia: isamg@pec.it

- per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, il 19/09/2025

Per l'Asset

Il Direttore Generale

Ing. Raffaele Sannicandro



Per l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia

Il Presidente

Prof. Aldo Siciliano

Firmato digitalmente da:

SICILIANO ALDO

Firmato il 24/09/2025 11:39

Seriale Certificato: 3880194

Valido dal 30/09/2024 al 30/09/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

